



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO BOCCHINI

Seduta del 04/02/2020

FATTO

Il caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio ha ad oggetto l'avvenuta anticipata estinzione di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile stipulato in data 30.07.2014 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 28.08.2018. Il ricorrente all'esito della fase del reclamo, inutilmente esperita, rispetto alle proprie pretese, adiva l'Arbitro Bancario e Finanziario al fine di ottenere la restituzione dell'importo complessivo di € 775,56 quale quota parte degli oneri contrattuali pagati e non maturati nonché il risarcimento del danno derivante dal comportamento scorretto dell'intermediario.

Costitutosi l'intermediario ritiene in primo luogo che il ricorrente formuli richieste non supportate da specifiche allegazioni e volte a sollecitare un'attività consulenziale del Collegio. Nel merito delle contestazioni rappresenta che il contratto sottoscritto tra le parti indica le voci di costo e le attività che le stesse remunerano con evidenza dei costi "recurring", oltre a chiarire i criteri di calcolo applicabili in caso di estinzione anticipata in linea con le Disposizioni in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" del 29 luglio 2009. In relazione a tali costi ha provveduto a rimborsare la quota non maturata delle commissioni di gestione, in sede di conteggio estintivo, per l'importo di € 747,47 che "per un mero errore contabile" risulta essere anche superiore rispetto a quanto dovuto (€ 709,07) in base alle previsioni contrattuali (lettera D "Commissioni di gestione") che prevedono, in caso di estinzione anticipata, la restituzione dell'importo



quantificato applicando il criterio del pro rata temporis e dedotti € 50,00 per spese fisse assicurative.

Parte convenuta evidenzia altresì la natura “up front” delle seguenti voci: commissioni di attivazione (in quanto riferite ad attività che si esauriscono al momento della stipula), commissioni di rete esterna (dovute per l'intervento dell'agente in attività finanziaria come da fattura allegata), spese di istruttoria e notifica (in quanto trattasi di costi per attività che si svolgono ed esauriscono nella fase iniziale di instaurazione del rapporto); le imposte ai sensi di legge (in quanto somme dovute all'Erario in sede di stipula del contratto).

A sostegno delle proprie argomentazioni richiama alcune decisioni dell'Arbitro rese proprio in relazione alla tipologia di contratto in esame e chiede il rigetto del ricorso, risultando le pretese della controparte infondate in fatto ed in diritto.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all'importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla “vita residua del contratto” ha determinato, tanto nella “giurisprudenza” ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto(c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019,ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:“ A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve



essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” per gli importi appresso indicati:

- 1) Le commissioni di attivazione va rimborsata per l'importo di € 369,62;
- 2) Le spese di istruttoria va rimborsata per l'importo di € 169,22
- 3) La commissione di rete esterna va rimborsata per l'importo di € 358,74

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci recurring appresso indicate :

- 1) Il premio rischio vita la che, maturando progressivamente, deve essere retrocessa in misura proporzionale alla quota relativa alla durata restante del contratto per un importo di € 110,77.

Non sfugge al Collegio che l'intermediario ha già riconosciuto l'importo di € 747,47 in sede di conteggio estintivo.

Osserva altresì questo Arbitro, per quanto attiene il ristoro dei danni asseritamente patiti per effetto della condotta dell'intermediario, che sia ostativo all'accoglimento di tali domande la carenza di adeguate allegazioni da parte del ricorrente. Il Collegio di Coordinamento ha su tale profilo statuito come, non avendo il ricorrente “minimamente indicato gli elementi costitutivi della lesione subita, (...) poiché nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, (Cfr. Cass. civ., sez. I, 08-02- 2012, n. 1781; Cass. civ., sez. III, 19-01-2007, n. 1183), la scorrettezza della condotta del convenuto non è sufficiente a fondare un credito risarcitorio il quale può costituire giusta causa di uno spostamento patrimoniale solo quando l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro sia diretta ad eliminare le conseguenze del danno subito” (ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 3500/2012). In ogni caso, in mancanza della prova del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

danno, non è possibile neppure procedere alla liquidazione in via equitativa, in quanto “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (...) presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass., 30 aprile 2010, n. 10607). Pertanto la domanda va rigettata.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 260,88.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO